

# **ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA “UNIONE NAZIONALE ORGANIZZATORI EVENTI” U.N.O.E.**

## **ART. 1 - Costituzione e sede**

É costituita l'Associazione “Unione Nazionale Organizzatori Eventi” U.N.O.E.

L'Associazione ha sede legale a Palazzo Grazioli, via del Plebiscito, 102, 00186 Roma.

L'Associazione può modificare la propria sede, nonché istituire sedi periferiche e sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata. Convenzionalmente si fissa una durata di anni 25 a decorrere dalla data di costituzione e si fa coincidere il termine con il 31 dicembre 2045.

L'Associazione è indipendente e autonoma e promuove la rappresentanza unitaria di imprese private, associazioni, fondazioni ed enti, con e senza scopo di lucro, che svolgono attività connesse con il settore della promozione, salvaguardia e tutela del patrimonio sociale, culturale, artistico, sociale, sportivo, ambientale attraverso il patrocinio, la promozione e l'organizzazione di eventi in generale.

L'Associazione svolge la propria attività nel rispetto delle regole stabilite dal presente statuto, del Regolamento, ove approvato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delle norme del Codice civile che disciplinano le associazioni non riconosciute e dalle disposizioni nazionali in vigore.

## **ART. 2 – Carattere, principi e finalità**

L'Associazione è di diritto privato, libera, apartitica, volontaria e senza scopo di lucro.

L'Associazione si ispira agli ideali e ai principi di solidarietà, trasparenza, democrazia, dialogo e tutela del patrimonio sociale, culturale, artistico, sportivo, paesaggistico; persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché culturali e di promozione della categoria degli organizzatori di eventi.

L'Associazione ammette lo svolgimento di attività di natura commerciale marginale, destinata alla realizzazione e al perseguimento delle finalità associative.

In particolare, le finalità dell'Associazione Unione Nazionale Organizzatori Eventi U.N.O.E., nel rispetto delle leggi vigenti, sono:

- rappresentare, a livello nazionale, europeo e internazionale, il settore delle imprese private, associazioni, fondazioni e degli enti che svolgono attività di organizzazione di eventi a carattere fieristico e/o espositivo, musicale, teatrale, di intrattenimento,

eventi aziendali, eventi di marketing e di P.R, spettacoli, eventi culturali, artistici, turistici, sportivi, meeting, convention, convegni, congressi, eventi di wedding planner, eventi di beneficenza e raccolta fondi che, nella sua più ampia accezione, deve essere intesa anche quale attività di promozione e sviluppo di un territorio, della sua cultura e della sua economia, delle sue tradizioni artistiche, artigiane, agricole ed enogastronomiche;

- rappresentare gli interessi degli Associati presso le sedi istituzionali, italiane ed estere, pubbliche e private, presso la pubblica amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo, internazionale ed a tutti i livelli territoriali, nonché presso incontri e dibattiti inerenti Attività produttive, Turismo, Cultura, Eventi, Tempo libero, Professioni;
- rappresentare gli interessi della categoria, dell'Associazione e degli Associati dinanzi le Autorità amministrative nazionali e sovranazionali e dinanzi agli Organi della P.A. comunque denominati, nonché rappresentare tali interessi nei procedimenti di consultazione o in contraddittorio dinanzi le Autorità amministrative e/o di regolazione;
- promuovere e/o intervenire, in qualsiasi stato e grado, nei giudizi dinnanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa e dinnanzi alle competenti Autorità giurisdizionali sovranazionali a tutela degli interessi della Categoria, dell'Associazione e dei Soci;
- partecipare ai tavoli di concertazione e interloquire con le Istituzioni pubbliche al fine di favorire lo sviluppo del settore degli eventi e delle manifestazioni a livello nazionale ed internazionale;
- promuovere, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- valorizzare gli interessi economici e sociali degli Associati e riconoscere il ruolo sociale degli stessi;
- promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e dei servizi intese ad assistere e potenziare le imprese in funzione della tutela e della valorizzazione della categoria degli organizzatori di eventi ed in quant'altro ritenga utile all'intero settore, anche per incrementare il turismo, l'economia e lo sviluppo sia della categoria degli organizzatori di eventi sia dei territori sui quali operano ed ogni altra attività inerente il tempo libero.;
- promuovere forme di attività e di servizi che si ispirano alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'organizzazione di appartenenza;
- rappresentare le istanze e le iniziative del settore presso i media e gli organi di stampa;
- favorire la vita associativa in un ambiente di sereno incontro per lo scambio reciproco di idee e conoscenze e collaborazioni, incoraggiando il contatto fra i soci aventi specifici interessi sociali, culturali e professionali;
- promuovere inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- agevolare la fornitura e/o fornire direttamente servizi di consulenza, assistenza e informazione agli associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza sul lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione

di appositi enti e società e/o tramite l'attivazione di convenzioni con differenti fornitori;

- diffondere e facilitare le iniziative culturali in genere tramite la pubblicazione sia cartacea che on line di opere di qualsiasi genere letterario, saggistico, manualistico di promozione della categoria degli organizzatori di eventi;
  - la certificazione e la divulgazione dei dati relativi alla tiratura ed alla diffusione di documenti, articoli, servizi giornalistici, quotidiani e periodici di qualunque specie, inerenti e/o collegati con l'organizzazione di eventi;
  - affiliarsi a similari organizzazioni nazionali ed internazionali;
  - promuovere la crescita culturale e civica degli associati anche attraverso lo scambio di esperienze e risorse, la promozione e l'organizzazione di corsi, convegni ed altre iniziative di formazione e cultura collegate o collegabili con l'organizzazione di eventi rivolte agli associati ed al pubblico;
  - promuovere iniziative idonee allo sviluppo di una normativa adeguata, organica e semplificata che tuteli il settore e le imprese private e gli enti che di esso fanno parte;
  - promuovere, presso le imprese private e gli enti del settore, le buone pratiche per la gestione e l'organizzazione degli eventi su tutto il territorio nazionale e all'estero;
  - favorire, incoraggiare ed agevolare l'inserimento nel settore di giovani e di persone di qualsiasi età con formazione ed esperienze inerenti il settore dell'organizzazione e comunicazione di eventi;
  - garantire, nei confronti del pubblico e delle istituzioni, la trasparenza e la correttezza nell'operato dei suoi Associati;
  - promuovere, presso il pubblico e la generalità dei cittadini, le iniziative dell'associazione e delle imprese associate.
- 
- L'Associazione può affiliarsi ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché dare impulso a rapporti e intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, associazioni, fondazioni che perseguono fini analoghi.
  
  - L'Associazione può svolgere tutte le attività necessarie al conseguimento delle finalità statutarie e, a mero titolo esemplificativo può:
    - Partecipare a incontri di lavoro in materia di organizzazione di eventi, fiere e manifestazioni, cultura, turismo, musica, tempo libero, promozione del territorio e dei Beni culturali, comunicazione, commercio, artigianato, agricoltura nonché in ambito fieristico, in rappresentanza del settore dell'organizzazione di eventi;
    - promuovere lo sviluppo e la tutela degli operatori italiani e/o stranieri dell'organizzazione di eventi nello specifico a carattere fieristico e/o espositivo, di spettacolo, intrattenimento, convegnistico e congressuale, aziendale, nei settori delle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche, musicali, degli eventi di wedding planner e cerimonie ed eventi di beneficenza e di raccolta fondi, anche mediante la costituzione di fondi con finalità specifiche;
    - sviluppare progetti in collaborazione con soggetti pubblici e privati che in Italia e all'Estero operino in settori affini;
    - promuovere accordi di carattere economico nell'interesse degli Associati); iniziative tese ad affermare politiche di sviluppo e tutela delle imprese al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività nel settore dell'organizzazione di eventi;

- organizzare seminari di studio, ricerche, convegni con enti ed istituzioni su temi di interesse generale e della categoria, nonché su tematiche legate al settore dell'organizzazione di eventi;
- redigere, pubblicare e divulgare, anche per il tramite della rete informatica, materiale scientifico, didattico ed informativo;
- organizzare incontri, conferenze, manifestazioni, eventi, seminari di studio e produrre note, opuscoli, libri, cd rom, dvd, supporti fonografici, visivi e digitali;
- promuovere iniziative editoriali, tradizionali e on-line, in ottemperanza agli obiettivi generali;
- individuare i bisogni degli associati nella gestione della propria attività, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione degli Associati;
- svolgere qualsiasi altra attività possa contribuire al perseguimento delle finalità associative.

### **ART. 3 – Soci**

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche, che abbiano il ruolo di presidente/legale rappresentante di società, ditte, associazioni, fondazioni, enti e persone giuridiche italiane e straniere, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, nonché enti pubblici e/o privati che svolgono direttamente attività di organizzazione di eventi a carattere fieristico e/o espositivo, con particolare riferimento alle mostre mercato, fiere, street food, nonché manifestazioni, eventi aziendali, eventi corporativi (eventi di marketing e di P.R.), spettacoli, eventi sportivi, artistici, culturali, turistici, meeting, convegni, convention, congressi, eventi di wedding planner e cerimonie, eventi di beneficenza e raccolta fondi, che si riconoscano nei valori e nei principi cui si ispira l'Associazione.

Possono essere inclusi quali Soci organizzatori non necessariamente presidenti/legali rappresentanti, ma che facciano parte della compagine di una società/associazione che organizza eventi e che abbiano una delega a rappresentare la società/associazione organizzatrice.

Il socio è autorizzato ad esporre a patto che lo faccia esclusivamente nelle fiere/manifestazioni/eventi organizzate dallo stesso.

Non sono ammessi all'interno dell'associazione imprese, associazioni, fondazioni, enti che non abbiano nello statuto e/o nell'iscrizione alla Agenzia delle Entrate – Certificato di attribuzione di Partita IVA un codice Ateco inerente all'attività di organizzazione eventi come attività principale.

Per poter entrare a fare parte di U.N.O.E. gli Associati devono presentare, oltre ad un curriculum formativo e professionale inerente all'attività di organizzazione eventi, anche l'iscrizione all'Agenzia delle Entrate in cui si evince il settore di attività inerente all'organizzazione di eventi (per le imprese) e l'atto costitutivo con lo

statuto comprovante l'attività di organizzazione eventi per le associazioni, fondazioni, enti.

I soci si distinguono in tre categorie:

- Soci Fondatori, che sottoscrivono il presente Statuto e godono del diritto di voto secondo il regolamento adottato dall'Assemblea dei Soci;
- Soci Ordinari, che aderiscono successivamente ad U.N.O.E., previa apposita richiesta di adesione formulata secondo le regole contenute nel presente Statuto e che godono del diritto di voto secondo il regolamento adottato dall'Assemblea dei Soci;
- Soci Sostenitori, che per la frequenza all'Associazione o per avere svolto attività a favore dell'Associazione stessa, ne hanno sostenuto in particolar modo l'attività e la valorizzazione in modo tangibile e concreto e che godono anch'essi di diritto di voto.

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati, previa delibera del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione per la partecipazione come Soci, sottoscritta dal richiedente - se persona fisica - o dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente, è indirizzata al Presidente di U.N.O.E. ed al Consiglio Direttivo.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, nonché di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti. Nella domanda dovranno essere contenute indicazioni in merito all'attività svolta dall'aspirante socio, nonché indicazioni generali sulla consistenza organizzativa e sulla organizzazione operativa di quest'ultimo, con particolare riferimento alla propria struttura aziendale inerente all'organizzazione di eventi e ad ogni altra notizia utile a verificare l'idoneità dello stesso a far parte di U.N.O.E. Le domande di adesione vengono accolte o respinte dal Consiglio Direttivo. In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l'aspirante Socio può chiedere un riesame della domanda da parte dell'Assemblea, che si pronuncia in via definitiva entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta.

L'adesione impegna il Socio per un anno, che decorre in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accolta la domanda di iscrizione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non venga presentato dal Socio, a mezzo di lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza.

Lo status di Socio si acquisisce alla data della delibera di ammissione, previo versamento della quota associativa per l'anno sociale in corso. L'eventuale mutamento della ragione sociale del socio, non fa venir meno la qualifica.

La perdita della qualifica di socio avviene per:

- dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Presidente dell'Associazione ed al Consiglio Direttivo;

- recesso dal contratto associativo, da comunicarsi per iscritto al Presidente dell'Associazione ed al Consiglio Direttivo nei termini di cui all'art. 3.6.;
- decadenza, in caso di perdita dei requisiti di ammissione;
- mancato versamento della quota associativa per l'esercizio sociale in corso, protratto per oltre 30 giorni dalla scadenza del termine;
- cessazione dell'attività o variazione di attività non più rientrante nel settore dell'organizzazione di eventi;
- fallimento;
- esclusione/espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per avere contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o agli impegni assunti, per motivi di indegnità, per l'attuazione di comportamenti che danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno all'Associazione, nonché offendano il decoro, l'onore e la professionalità dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale..

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

- È escluso qualsiasi rimborso delle quote versate in caso di recesso del Socio o di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa.
- Il Socio che per qualunque motivo perda la propria qualifica cessa automaticamente da qualsivoglia incarico di rappresentanza esterna che gli sia stato eventualmente conferito.

#### **ART. 4 – Diritti e doveri dei soci**

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea se in regola con il contributo e votare direttamente o per delega;
- essere eletti negli organi sociali;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione nelle modalità e nei limiti determinati dal Consiglio Direttivo;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione nelle modalità e nei limiti determinati dal Consiglio Direttivo;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto, nonché tutti i regolamenti interni e gli eventuali codici di comportamento adottati dall'Associazione;
- versare i contributi stabiliti dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione (partecipazione alla vita associativa, ecc.);
- esercitare la propria attività secondo i principi di deontologia professionale ed imprenditoriale, salvaguardando l'immagine della categoria.

4.3 I Soci possono essere remunerati per attività professionali non previste dal presente Statuto svolte in favore dell'Associazione e che devono essere autorizzate e deliberate dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 5 – Organi sociali dell'Associazione – Composizione e incompatibilità**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Consultivo
  - I componenti elettivi degli Organi associativi sono eletti a scrutinio segreto, salvo che all'unanimità dei componenti dell'organo elettivo si decida di procedere con voto palese, e sono imprenditori, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società e forme associative aderenti ad U.N.O.E., eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto. Le votazioni si svolgono in assenza di liste e indicando una sola preferenza tra chi ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire i ruoli sociali.
- Gli Organi associativi di U.N.O.E. sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto, di Regolamenti o di deliberati associativi o del sistema confederale di eventuale appartenenza.
- La perdita dei requisiti di cui ai commi 5.2 e 5.3 che precedono in capo ai componenti degli Organi associativi comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta, ferme restando le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto.
- La carica di componente degli Organi associativi, Presidente, Vicepresidenti, o i membri di altro Organo sono incompatibili con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
- L'accettazione della candidatura o, comunque, l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

## **ART. 6 - Assemblea dei soci**

6.1 L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di due quinti dei Soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- approva il programma annuale dell'attività;
- approva gli indirizzi ed il programma delle attività proposte all'Assemblea medesima dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo;
- approva entro il mese di giugno, la relazione delle attività ed il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- approva, su eventuale proposta del Consiglio Direttivo, un regolamento dell'Associazione;
- stabilisce il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo e, tra questi, il Presidente;
- stabilisce il numero ed elegge i componenti del Comitato Consultivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- determina, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali a carico dei soci;
- esamina tutte le ulteriori questioni all'ordine del giorno sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale dal Segretario Generale o dal suo delegato o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti. Il verbale sarà trascritto nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto nonché di scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
- stabilisce eventuali contributi straordinari in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.

L'avviso di convocazione è reso noto per iscritto o attraverso mezzi informatici (ivi incluse e-mail e/o PEC) inviate ai soci agli indirizzi da questi forniti almeno 7 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno dell'assemblea; l'avviso è anche reso pubblico nella sede sociale.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per



delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, assicurando la maggiore rappresentanza e sintesi possibile tra le posizioni. Nel caso di decisioni di particolare rilievo, i soci possono sempre richiedere che venga rappresentato il loro dissenso nell'ambito delle attività associative.

Ferme le previsioni degli articoli 6.10 e 6.11. che precedono, in sede straordinaria:

- per l'approvazione di deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione è richiesta l'unanimità dei soci aventi diritto al voto ed il voto espressamente favorevole dei membri del Consiglio Direttivo;
- per le deliberazioni riguardanti eventuali contributi straordinari in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, è richiesta l'unanimità dei Soci.

Ciascun Socio può essere portatore di tre deleghe.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; in tale ultima ipotesi, il Presidente dell'Assemblea può scegliere due scrutatori fra i presenti.

Le riunioni dell'Assemblea potranno svolgersi anche a mezzo di videoconferenze/teleconferenze e/o di altri strumenti telematici ed informatici, purché idonei ad accertare l'identità del Socio. Ove adottato, le modalità di svolgimento sono disciplinate dal Regolamento. In assenza di quest'ultimo il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di svolgimento e di comunicazione, dandone indicazione contestualmente all'avviso di Convocazione.

## **ART. 7 – Consiglio Direttivo - Composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette soci. Il numero dei membri viene deciso dall'Assemblea prima della loro elezione.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per massimo due mandati consecutivi.

Sono eleggibili in seno al Consiglio Direttivo solamente coloro che rivestono cariche direttive o di rappresentanza degli associati (Legali rappresentanti, Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori Delegati, Direttori Generali, Segretari Generali, ecc...). La cessazione delle predette cariche dirigenziali o della rappresentanza nelle rispettive strutture di provenienza comporta l'automatica decadenza dalla posizione di componente del Consiglio Direttivo e la perdita del diritto di voto in seno al Consiglio stesso.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti due vicepresidenti ed un tesoriere; nomina, in conformità all'art. 8 che segue, il Segretario Generale dell'Associazione.

In caso di comprovato impedimento alla partecipazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, ciascun componente può delegare un sostituto, a condizione che esso rivesta la qualifica necessaria per l'elezione al Consiglio Direttivo. I Componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni indette decadono automaticamente dalla carica.

Le votazioni relative alle nomine si svolgono in assenza di liste e indicando una sola preferenza tra chi ha manifestato la propria disponibilità. Le cariche sociali di Vicepresidente durano per l'intero mandato del Consiglio Direttivo. Le dimissioni da una di dette cariche non comportano le dimissioni da membro del Consiglio Direttivo.

Ove, per qualunque motivo, il numero dei componenti del Consiglio direttivo scenda sotto la soglia stabilita dall'Assemblea, i restanti componenti devono immediatamente convocare l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo.

In attesa dell'Assemblea, i Consiglieri rimasti in carica provvedono all'espletamento delle attività di ordinaria amministrazione.

## **ART. 8 - Consiglio Direttivo - Deliberazioni e funzioni**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. L'avviso di convocazione è reso noto per iscritto o attraverso mezzi informatici (ivi incluse e-mail e/o PEC inviate ai membri agli indirizzi da questi forniti) ai componenti almeno 7 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare esperti esterni e il Presidente del Comitato Consultivo che non hanno diritto di voto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera con votazione a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione il

Segretario Generale redige verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente attribuiti all'Assemblea;
- elaborare, ove ritenuto opportuno, i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione a completamento del presente Statuto;
- proporre in assemblea l'importo della quota associativa annuale da versare all'Associazione o i criteri per determinarla;
- determinare le quote di iscrizione per l'adesione alle iniziative promosse dall'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di giugno successivo al relativo esercizio;
- determinare il programma esecutivo di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività;
- eleggere i Vicepresidenti e il Segretario Generale;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- stabilire l'eventuale compenso per i soci o i soggetti esterni investiti di particolari incarichi;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o dai Consiglieri;
- procedere, all'inizio di ogni anno sociale e ogni volta che ve ne sia la necessità, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta compenso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche a mezzo di videoconferenze/teleconferenze e/o di altri strumenti telematici ed informatici. Ove adottato, le modalità di svolgimento sono disciplinate dal Regolamento. In assenza di quest'ultimo il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di svolgimento e di comunicazione, dandone indicazione contestualmente all'avviso di Convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza, assicurando la maggiore rappresentanza e sintesi possibile tra le posizioni. Nel caso di decisioni di particolare rilievo, i membri del Consiglio Direttivo possono sempre richiedere che venga rappresentato il loro dissenso nell'ambito delle attività associative.

## **ART. 9 – Presidente**

Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Le dimissioni dalla carica di Presidente non comportano dimissione dal Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente vicario esercita le sue funzioni sino alla nuova elezione, da tenersi nel corso della prima Assemblea utile.

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con potere di impegno e spesa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in caso di nomina di più Vicepresidenti, dal Vicepresidente vicario.

Alla cessazione del proprio mandato, il Presidente assume la qualifica di Past President e può essere eletto dall'Assemblea all'interno del Comitato Consultivo.

## **ART. 10 – Segretario Generale**

Il Segretario Generale è la persona fisica delegata dall'Associazione alla gestione amministrativa della medesima e può essere tanto socio di U.N.O.E. quanto soggetto esterno.

Il Segretario Generale:

- si occupa della gestione amministrativa dell'Associazione, unitamente ad una Segreteria tecnica di supporto;
- sovrintende ai servizi che U.N.O.E. offre ai soci, adottando le determinazioni necessarie al loro funzionamento;
- propone i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e del personale;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo la cui esecuzione non sia demandata ad altri organi, raccogliendo, ove necessario, le opportune deleghe operative dal Presidente dell'Associazione;
- partecipa, svolgendo funzioni di coordinamento, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza potere di voto;
- coadiuva il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato.

Il Segretario Generale, quale espressione fiduciaria del Consiglio Direttivo, resta in carica per un periodo di tempo pari al mandato di quest'ultimo. L'incarico di Segretario Generale è retribuito e può essere rinnovato senza limiti di mandato.

L'incarico di Segretario Generale è conferito dal Consiglio Direttivo. L'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di Presidente e Vicepresidente.

## **ART. 11 – Comitato Consultivo**

Il Comitato Consultivo è costituito da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri effettivi nominati tra i Soci Sostenitori e i Past President, nonché tra esperti, autorità, professori e soggetti dell'economia o della cultura di chiara fama.

La maggioranza dei membri del Comitato deve essere costituita dai Soci Sostenitori.

I componenti del Comitato sono eletti dall'Assemblea tra i soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due mandati. L'appartenenza al Comitato Consultivo è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.

Nella prima riunione, il Comitato elegge al suo interno il Presidente, con voto palese e a maggioranza semplice dei presenti. Il Presidente partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio Direttivo, ove da quest'ultimo espressamente convocato.

Il Comitato Consultivo è regolarmente riunito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti ed opera e si pronuncia in base alle norme del presente statuto e alle deliberazioni assunte dai vari organi dell'Associazione.

Il Comitato Consultivo:

- svolge un controllo etico-giuridico sull'operato dell'Associazione;
- esprime il proprio parere in merito alle controversie che insorgono nell'interpretazione del presente statuto;
- esprime un parere su quanto sottoposto al suo giudizio dal Consiglio Direttivo ovvero dall'Assemblea, ivi comprese eventuali irregolarità nelle procedure elettive.

Il Comitato Consultivo è competente a conoscere di ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, anche circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto.

I membri del Comitato giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura, previa audizione delle parti interessate. La controversia viene decisa a maggioranza semplice dell'Organo.

In caso di presentazione di istanze da parte degli interessati, il Comitato deve essere costituito entro quindici giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data e non oltre i successivi trenta giorni, salvo proroga di altri trenta giorni per comprovate esigenze relative all'istruzione della pratica.

Le riunioni del Comitato Consultivo potranno svolgersi anche a mezzo di videoconferenze/teleconferenze e/o di altri strumenti telematici ed informatici. Ove adottato, le modalità di svolgimento di tali riunioni sono disciplinate dal Regolamento. In assenza di quest'ultimo il Comitato stabilisce le modalità di svolgimento.

## **ART. 12 - Patrimonio ed entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva.

12.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versarsi nella misura e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo e, annualmente, nel corso degli esercizi successivi;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea straordinaria in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari dei Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori;
- dai contributi degli aderenti alle iniziative dell'Associazione;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati, nonché da sponsorizzazioni di eventi ed iniziative in genere organizzati dall'Associazione;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e altri enti in genere;
- da finanziamenti privati e pubblici, anche comunitari, per la realizzazione di iniziative culturali e di formazione;
- dai proventi delle iniziative e delle attività svolte dall'Associazione, ivi comprese quelle editoriali e formative;

12.3 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo e sono indivisibili per tutta la durata dell'Associazione.

È vietato distribuire utili, avanzi di gestione, nonché fondi di riserva durante la vita dell'Associazione.

## **ART. 13- Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo, esaminato dal Consiglio Direttivo, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci nei termini prescritti dall'articolo 6.5. dello Statuto ed è corredato da una relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione.

Gli elementi contabili di cui all'art. 13.1. del presente articolo hanno valore di rendiconto economico e finanziario approvato annualmente.

#### **ART. 14 - Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni, le attrezzature e tutto quanto costituisce il patrimonio verranno destinati ad altre associazioni aventi finalità analoghe o venduti per essere, il ricavato, devoluto in beneficenza.

#### **ART. 15 – Norme transitorie e di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia ai regolamenti eventualmente adottati dall'Associazione e alle disposizioni legislative vigenti in materia di associazioni.